



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it e filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



- a) *omissis*, intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) con n. *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) anche la Compagnia *omissis*, *omissis*, ha reso noto che attraverso il predetto sito verrebbe svolta attività di intermediazione assicurativa irregolare ai danni dei consumatori;
- c) dalle verifiche eseguite, si è rilevato come il sopracitato dominio facesse riferimento all'offerta di polizze assicurative e riportasse in *home page* il numero di iscrizione nel RUI (n. *omissis*) del collaboratore *omissis* e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis*. Si è rilevato inoltre come fossero presenti anche il numero di Partita IVA *omissis* e la sede *omissis* che corrispondono alla società *omissis*, non iscritta nel RUI, il cui oggetto sociale, come risulta dalla visura camerale, "commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari in genere", è estraneo all'attività dell'intermediazione assicurativa;
- d) il sito *internet* www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS, a seguito di richiesta formulata *omissis*, da *omissis*, intermediario iscritto nel RUI con n. *omissis* per il collaboratore *omissis*, iscritto nel RUI con n. *omissis*;
- e) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto al predetto intermediario e al collaboratore *omissis* di riconoscere o di disconoscere la titolarità del dominio www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;

f) *omissis*, il collaboratore *omissis* ha disconosciuto la titolarità del sito oggetto di indagine e il giorno successivo (*omissis*) ha trasmesso

omissis

g) *omissis*, perveniva all'IVASS il disconoscimento del sito anche dell'intermediario *omissis* ;

h) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito era stato creato *omissis*, quindi successivamente rispetto alla richiesta *omissis* di *omissis* di includerlo nella lista dei domini internet degli intermediari pubblicata sul sito dell'IVASS; è stata inoltre identificata in Tu cows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*) e che il nominativo della persona che lo aveva registrato in *internet* (*Registrant*) è risultato *omissis*, lo stesso collaboratore che ne aveva disconosciuto la titolarità;

i) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home*

-
- page* del sito, *omissis* e chiesto di fornire ogni indicazione utile in merito a titolarità, iscrizione in internet e utilizzo, assegnando il termine di tre (3) giorni per ricevere risposta. A tale richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro;
- j) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una richiesta di informazioni riguardo al sito e al suo effettivo titolare facendo presente, peraltro, che il *Registrant*, soggetto iscritto nel RUI, ne aveva disconosciuto la titolarità e chiedendo di ricevere risposta entro il termine di 3 (tre) giorni;
- k) *omissis*, il *Registrar* ha trasmesso all'IVASS due distinte risposte automatiche che non hanno permesso di creare un canale di contatto utile all'identificazione dell'utilizzatore del sito;
- l) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto a *omissis*, i cui riferimenti (Partita IVA e sede) sono presenti nell'*home page* del sito, con comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata alla stessa associato nel Registro delle Imprese, di fornire, entro 3 giorni, spiegazioni in merito al sito internet e al suo utilizzo in ragione dell'assenza di abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa e la mancata iscrizione nel RUI;
- m) *omissis*, il responsabile della società *omissis* ha riscontrato la nota dell'IVASS disconoscendo il sito *omissis* ;
- n) in esito all'attività istruttoria svolta è stato accertato che il sito www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it, che risulta accessibile anche solo digitando il nome a dominio senza il "www",

filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it (cd. alias), non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI;

o) ad esito delle verifiche condotte, non è stato inoltre possibile individuare il titolare del dominio *internet*;

p) i siti *internet* www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it e filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it risultano alla data odierna ancora attivi.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it e filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it e filippoamatoconsulenzapatrimoniale.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI